

DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO CONTENUTA NELL'ART. 30 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413

-

Art. 29 Riunione dei ricorsi

1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.